

In relazione al decreto  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

- favorevole  
 non favorevole

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco  
 Affari contabili e personale  
 Controllo attività estrattive  
 Interventi nel Parco  
 Lavori pubblici  
 Pianificazione territoriale  
 Ricerca e conservazione  
 Valorizzazione territoriale  
 Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente ordinanza viene pubblicata  
all'Albo pretorio on line del sito internet del  
Parco  
([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)),  
a partire dal giorno indicato nello stesso  
e per i 15 giorni consecutivi

Il Direttore (o suo delegato)

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



## Parco Regionale delle Alpi Apuane

### Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino

n. 7 del 29.11.2018

**Oggetto:** *IN.GRA. srl – lavorazioni realizzate presso la cava Col Pelato in assenza della Pronuncia di Compatibilità Ambientale e del Nulla osta del Parco. Applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.*

### Il Presidente

**Visto** l'art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica le funzioni del Presidente del Parco;

**Visto** l'art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr. – che indica le funzioni del Presidente del Parco, in aggiunta a quanto indicato dall'art. 20 di cui al punto precedente;

**Considerato** che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo monocratico, con l'emanazione di atti amministrativi nella forma di decreti e ordinanze;

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.;

**Viste** le deliberazioni del Consiglio direttivo del Parco n. 16 del 22 luglio 2016, n. 4 del 06.02.2017, n. 12 del 21.04.2017, n. 15 del 11.05.2017, n. 27 del 13.07.2017 e n. 46 del 19.10.2018, che approvano il *Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino*;

**Visti** i pareri della Avvocatura Regionale della Toscana pervenuti al Parco in data 24.05.2016 protocollo 1967 e in data 20.09.2016 protocollo 3309, aventi ad oggetto *Ordinanze di sospensione e riduzione in pristino ai sensi dell'art. 64 della legge regionale n. 30/2015*;

**Visti** gli esiti del sopralluogo effettuato dal Comando Guardiaparco in data 15.11.2018, riassunti nel verbale del 16.11.2018, da cui risulta in sintesi quanto segue:

- *la cava è in esercizio ed a pieno regime, con tagli al monte in corso d'opera e con la presenza di sei operai che hanno confermato che la cava è rimasta sempre in attività ad eccezione delle interruzioni dovute ai periodi invernali;*
- *è stata verificata e contestata al direttore dei lavori la cattiva gestione dei fanghi di lavorazione, abbondanti sui piazzali di cava e non correttamente convogliati verso la vasca di decantazione, con il conseguente sversamento di acqua e fango lungo il versante sotto la cava;*
- *non sono state rilevate evidenti difformità morfologiche rispetto al progetto autorizzato con pronuncia di compatibilità ambientale n. 7 del 15.07.2013;*

**Ricordato** che, relativamente al progetto di coltivazione della cava Col Pelato, la pronuncia di compatibilità ambientale n. 7 del 15.07.2013, rilasciata dal Parco è scaduta in data 25.07.2018 e l'autorizzazione alla attività estrattiva n. 1 del 16.10.2014, rilasciata dal Comune di Casola in Lunigiana è scaduta in data 31.07.2018;

**Ricordato altresì** quanto segue:

- *la ditta IN.GRA. srl in data 01.06.2018 ha fatto richiesta di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 7 del 15.07.2013;*
- *il Parco ha emesso diniego al rilascio della proroga con provvedimento di PCA n. 18 del 25.09.2018;*
- *la ditta IN.GRA. srl, avverso il provvedimento di diniego del Parco, ha opposto ricorso al T.A.R. della Toscana;*
- *il T.A.R. della Toscana, con ordinanza n. 686/2018 ha sospeso il provvedimento di diniego del Parco;*
- *il Parco in data 22.11.2018 a riavviato il procedimento relativo alla istanza di proroga chiedendo che il proponente la integri esplicitando le motivate ragioni che hanno determinato l'impossibilità di completare il progetto, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, della L.R. 10/2010, in quanto tali motivate ragioni non sono rappresentate nell'istanza del 01.06.2018;*

**Preso atto** che l'attività estrattiva della cava Col Pelato sta attualmente proseguendo in assenza di pronuncia di compatibilità ambientale, ad oggi non ancora rilasciata in quanto non concluso il procedimento previsto dall'art. 57, comma 1, della L.R. 10/2010;

**Ritenuto** che in pendenza del pronunciamento del Parco, debba valere il principio di precauzione e di salvaguardia ambientale, ossia debbano essere sospese tutte quelle attività di estrazione per cui non sia stata verificata la compatibilità ambientale ai sensi della normativa vigente;

**Precisato** che la compatibilità ambientale viene rilasciata in base alla tipologia e alle dimensioni dell'intervento ma anche in base ai tempi in cui tale intervento deve essere realizzato e deve concludersi;

**Preso atto** che le lavorazioni di cui sopra, realizzate in assenza della Pronuncia di Compatibilità Ambientale e del Nulla osta del Parco, ricadono all'interno dell'area contigua di cava, così come identificata dalla legge regionale n. 65/1997;

## **ORDINA**

Alla ditta *IN.GRA. srl*, con sede in Località San Michele, Via della Centrale, 34 Piazza al Serchio (Lucca) legale rappresentante sig. Vittorio Ambrosini Nobili, con effetti dalla data di notifica della presente ordinanza, la sospensione delle lavorazioni estrattive presso la cava Col Pelato, Comune di Casola in Lunigiana, in quanto esercitate in assenza di Pronuncia di Compatibilità Ambientale e di Nulla osta del Parco;

## **STABILISCE**

di rinviare a successive proprie ordinanze la “riduzione in pristino, risistemazione ed eventuale ricostruzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali” come previsto dall’art. 64, comma 1, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, nonché “la risistemazione ambientale, comprensiva dell’assetto definitivo delle discariche” come previsto dall’art. 28, legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, per le lavorazioni esercitate presso la cava Col Pelato in assenza di Pronuncia di Compatibilità Ambientale e di Nulla osta del Parco, nel caso l’istanza di proroga non fosse accolta per la mancanza delle motivate ragioni che hanno determinato l’impossibilità di completare il progetto;

## **DEMANDA**

al Comando Guardiaparco e al Settore Uffici Tecnici, ognuno per le proprie competenze, di effettuare la verifica in ordine alla ottemperanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza da parte della ditta *IN.GRA. srl* secondo quanto stabilito nel *Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino* e nelle ulteriori *Direttive impartite* al Settore Uffici Tecnici;

## **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga notificata con posta elettronica certificata e/o per lettera raccomandata a/r alla ditta *IN.GRA. srl*;
- l’affissione all’albo pretorio on line del presente atto;
- l’invio in copia della presente ordinanza al Comune di Casola in Lunigiana per opportuna conoscenza e competenza;

## **COMUNICA**

- che il Responsabile del Procedimento è il dott. arch. Raffaello Puccini, Coordinatore del Settore Uffici Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- che contro il presente provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica;

**Il Presidente**  
*Alberto Putamorsi*